

Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" - 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017.

1. Il presente aggiornamento ⁽¹⁾ modifica la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (di seguito, "Circolare") per recepire il principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" ⁽²⁾ e le conseguenti modifiche introdotte in altri principi contabili internazionali, tra cui l'IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures". L'aggiornamento tiene anche conto del nuovo principio contabile internazionale IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" ⁽³⁾.

Le principali novità introdotte nella normativa di bilancio riguardano i seguenti profili:

a) classificazione e misurazione delle attività finanziarie: gli schemi di bilancio e le tabelle di nota integrativa sono adeguati alla nuova ripartizione per portafogli contabili degli strumenti finanziari prevista dall'IFRS 9 ⁽⁴⁾;

b) modello di *impairment* basato sulla rilevazione delle perdite attese (*expected losses*): la nota integrativa è modificata per recepire l'informativa (qualitativa e quantitativa) relativa alle modalità di gestione del rischio di credito e alla rilevazione e misurazione delle perdite attese prevista dall'IFRS 7;

c) politiche di copertura: è introdotta la nuova informativa richiesta dall'IFRS 7 con riferimento all'IFRS 9 ⁽⁵⁾. L'IFRS 9 al paragrafo 7.2.21 riconosce tuttavia ai redattori del bilancio la possibilità di continuare ad applicare le disposizioni in materia di politiche di copertura contemplate dal vigente IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Gli intermediari bancari che optano per tale possibilità sono tenuti a fornire in bilancio le prescritte informazioni nelle modalità ritenute più idonee.

Le modifiche hanno continuato a tenere conto, da una parte, dell'esigenza di mantenere per quanto possibile l'allineamento dell'informativa di bilancio con le segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP) ⁽⁶⁾; dall'altra, della necessità di confermare alcune informazioni, attualmente presenti nei bilanci, rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell'operatività degli intermediari.

⁽¹⁾ Nel sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) il testo dell'aggiornamento è disponibile all'indirizzo: "Compiti/Vigilanza sul sistema bancario e finanziario/Normativa/Archivio norme/Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005".

⁽²⁾ Omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016.

⁽³⁾ L'IFRS 15, omologato con Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, sostituirà dal 1° gennaio 2018 lo IAS 18 "Revenue" per la rilevazione dei ricavi da contratti con i clienti.

⁽⁴⁾ In particolare: attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

⁽⁵⁾ In particolare, è introdotta l'informativa: a) sui valori di bilancio degli strumenti di copertura diversi dai derivati, in relazione al portafoglio di appartenenza e alla tipologia di copertura realizzata; b) sui valori di bilancio degli strumenti coperti e sui relativi effetti a conto economico, distintamente per le varie tipologie di copertura.

⁽⁶⁾ Questa esigenza è stata evidenziata anche dall'industria. Il FINREP modificato per tenere conto dell'IFRS 9 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018. Si rammenta che il FINREP, nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, è richiesto anche a livello individuale.

Si è infine provveduto a recepire, nell'ambito della nota integrativa, i requisiti informativi previsti dal Principio 8 "Informativa" del documento EBA "*Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi*" ⁽⁷⁾.

Nel sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni ricevute ⁽⁸⁾.

Nella nota illustrativa allegata sono illustrati i principali interventi effettuati.

2. L'aggiornamento, che consiste in una revisione integrale della Circolare, si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2018.

Con riferimento alle informazioni comparative (T-1), si precisa che le banche che faranno ricorso all'esenzione dall'obbligo di rideterminazione dei valori comparativi prevista dai paragrafi E1 e E2 dell'IFRS 1 "*First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*" dovranno includere, nel primo bilancio redatto in base al presente aggiornamento, un prospetto di raccordo che evidenzi la metodologia utilizzata e fornisca una riconciliazione tra i dati dell'ultimo bilancio approvato e il primo bilancio redatto in base alle presenti disposizioni. Sono rimesse all'autonomia dei competenti organi aziendali la forma e il contenuto di tale informativa.

Nel caso di esercizio della facoltà, riconosciuta alle imprese di assicurazione facenti parte di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria, di posticipare al 2021 la prima applicazione dell'IFRS 9 ⁽⁹⁾, le banche che redigono il bilancio consolidato saranno tenute, nella loro autonomia, a integrare l'informativa prevista dalla presente Circolare con le informazioni richieste dallo IAS 39 e dalle modifiche all'IFRS 4 "*Insurance Contracts*".

3. Dalla data di applicazione del presente aggiornamento è abrogato il paragrafo 4 della comunicazione del 21 gennaio 2016 *Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio*.

⁽⁷⁾ Cfr.

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28E+BA-GL-2017-06%29+IT.pdf/6083495c-2d89-40af-ab37-7d8dd891c202>

⁽⁸⁾ La tavola è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/disposizioni-materia-bilancio/index.html>

⁽⁹⁾ Tale facoltà è prevista dalla modifica al principio contabile internazionale IFRS 4 "*Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (Amendments to IFRS 4)*", pubblicata dallo IASB nel mese di settembre 2016.

NOTA ILLUSTRATIVA

Di seguito, si riportano le principali modifiche alle sezioni informative del bilancio delle banche:

i. Schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Redditività Complessiva

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale, i portafogli contabili previsti dal 4° aggiornamento della Circolare ⁽¹⁰⁾ sono sostituiti dai seguenti: “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico”; “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”; “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Il portafoglio delle “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” è ulteriormente suddiviso nelle seguenti sottovoci: “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; “Attività finanziarie designate al *fair value*” (c.d. *fair value option*); “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”.

Il portafoglio delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è ulteriormente suddiviso nelle seguenti sottovoci: “Crediti verso clientela”; “Crediti verso banche”.

La classificazione delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale è stata resa coerente con la nuova rappresentazione delle voci dell'attivo. In particolare, le voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione” previste dal 4° aggiornamento della Circolare sono ora rappresentate come sottovoci della nuova voce “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. Le voci “Passività finanziarie di negoziazione” e “Passività finanziarie designate al *fair value*” (c.d. *fair value option*) sono mantenute invariate.

Il contenuto informativo della voce del passivo “Fondi per rischi e oneri” è modificato per renderlo coerente con quello della corrispondente voce del FINREP. In particolare, nei “Fondi per rischi e oneri” sono ricondotti anche gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie finanziarie rilasciate, inclusi nel 4° aggiornamento della Circolare nella voce “Altre passività”.

Lo schema di Conto Economico è modificato come conseguenza delle modifiche apportate allo Stato Patrimoniale. In particolare, la denominazione delle voci è adeguata a quella dei nuovi portafogli contabili.

Per tenere conto della modifica apportata dall'IFRS 9 allo IAS 1 “*Presentation of Financial Statements*”, nello schema di Conto Economico è stato previsto un

⁽¹⁰⁾ Vale a dire: attività finanziarie detenute per la negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche e crediti verso clientela.

apposito dettaglio per dare evidenza separata agli interessi attivi calcolati mediante il metodo del tasso d'interesse effettivo ai sensi dello IAS 1, paragrafo 82(a).

Coerentemente con quanto previsto dal FINREP, il “Risultato netto dell'attività di negoziazione” comprende anche i profitti e le perdite relativi ai contratti derivati connessi con la *fair value option*, che attualmente sono inclusi nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value*”.

La nuova voce “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” è suddivisa nelle due seguenti sottovoci: “a) Attività e passività finanziarie designate al *fair value*”; “b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”.

La nuova voce “Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni” include gli importi derivanti dall'adeguamento operato ai valori contabili delle attività finanziarie, considerate al lordo delle relative rettifiche di valore complessive, in modo da riflettere le modifiche apportate ai flussi di cassa contrattuali (dovute a concessioni o rinegoziazioni commerciali) che non danno luogo a cancellazioni contabili ai sensi dell'IFRS 9.

In coerenza con la voce del passivo “Fondi per rischi e oneri”, gli accantonamenti relativi agli impegni a erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate sono ricondotti nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.

La voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento del credito” contenuta nel 4° aggiornamento della Circolare è sostituita dalla nuova voce “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”, che include tutte le perdite attese calcolate sulle attività finanziarie soggette alle regole di *impairment* dell'IFRS 9 (vale a dire, le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), qualunque sia lo stadio di rischio di credito ⁽¹¹⁾ in cui tali attività sono allocate. Tale voce comprende, fra l'altro, l'ammontare dei *write-off* ⁽¹²⁾ effettuati nell'esercizio di riferimento, per la quota eccedente l'importo delle rettifiche di valore complessive che erano già state rilevate nei conti economici precedenti, e gli eventuali recuperi da incassi (diversi dagli utili da cessione) su attività finanziarie precedentemente oggetto di *write-off*.

La voce “Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte” è ridenominata - senza modificarne il contenuto informativo - in “Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte”, anche per facilitarne il raccordo con la corrispondente voce del FINREP.

⁽¹¹⁾ Con il termine “stadio di rischio di credito” si intende la classificazione delle esposizioni soggette a *impairment* sulla base delle variazioni del relativo rischio di credito, in conformità con la sezione 5.5. dell'IFRS 9. In particolare, il primo stadio comprende le esposizioni per cui non si è verificato un aumento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; il secondo stadio comprende le esposizioni per le quali si è verificato un aumento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale; il terzo stadio comprende le esposizioni *impaired* (cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262).

⁽¹²⁾ Il *write-off* è definito, in linea con le previsioni dell'IFRS 9, come un evento che dà luogo a una cancellazione contabile (parziale o totale) quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l'attività finanziaria, inclusi i casi di rinuncia al credito (cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262).

Nello schema della Reddittività Complessiva sono previste nuove voci riguardanti, rispettivamente: i) le variazioni di valore degli investimenti in titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla reddittività complessiva; ii) gli effetti delle variazioni del rischio di credito delle passività finanziarie designate al *fair value* con impatto a conto economico (c.d. *own credit risk*); iii) le variazioni di valore delle operazioni di copertura, diverse da quelle da imputare a conto economico.

ii. Nota integrativa: politiche contabili e trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie

L'informativa sulle attività finanziarie riclassificate tra portafogli diversi è rivista alla luce delle nuove richieste informative dell'IFRS 7.

Inoltre, nell'ambito delle politiche contabili, è stata inserita l'informativa qualitativa prevista dall'IFRS 15, mentre quella di natura quantitativa è richiesta nelle parti di Nota integrativa relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, secondo un formato tabellare libero.

iii. Nota integrativa: informazioni sullo Stato Patrimoniale

L'informativa sulla ripartizione delle attività finanziarie per controparte è rivista in linea con quanto previsto dal FINREP; in particolare, le controparti finanziarie sono distinte in "banche" e "altre società finanziarie", mentre quelle non finanziarie in "società non finanziarie" e "famiglie".

Per i portafogli "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla reddittività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" sono previste nuove tabelle sul "valore lordo" e sulle "rettifiche di valore complessive", con ripartizione per stadi di rischio di credito e per forme tecniche. E' prevista, inoltre, l'informativa sui *write-off* parziali complessivi.

In tali tabelle, con riferimento alle attività finanziarie *impaired*, nel valore lordo gli interessi di mora vanno rilevati solo se non sono state registrate rettifiche di valore sulle esposizioni originarie e sono stati ritenuti dalla banca recuperabili.

Per gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9, i valori nominali ⁽¹³⁾ e i relativi accantonamenti sono ripartiti per stadi di rischio di credito.

Nell'ambito delle "Attività materiali" e delle "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" sono evidenziate le attività materiali ottenute tramite l'escussione di garanzie ricevute ⁽¹⁴⁾. In particolare, nella voce delle "Attività

⁽¹³⁾ Per gli impegni a erogare fondi, il valore nominale corrisponde all'importo che la banca potrebbe essere chiamata a erogare su richiesta della controparte, ossia al valore nominale al netto delle somme già erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi. Per le garanzie finanziarie rilasciate, il valore nominale si riferisce all'ammontare massimo che la banca sarebbe chiamata a pagare nel caso in cui la garanzia fosse escussa. Va indicato il valore nominale al netto delle escussioni delle garanzie personali di natura finanziaria prestate dalla banca e dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, e al lordo degli accantonamenti complessivi.

⁽¹⁴⁾ Per attività (finanziarie e non finanziarie) ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute si intendono le attività ai sensi dell'IFRS 7, paragrafo 38. Nell'ambito delle attività materiali ottenute

materiali” sono incluse tutte le attività aventi natura di immobilizzazioni materiali, incluse quelle ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute disciplinate dallo IAS 2, che sono ricomprese nella voce dell’attivo “Altre attività” del 4° aggiornamento della Circolare.

iv. Nota integrativa: informazioni sul Conto Economico

Coerentemente con il FINREP, nelle tabelle relative agli “Interessi attivi e proventi assimilati” e agli “Interessi passivi e oneri assimilati” i differenziali o margini maturati sui derivati di copertura del rischio di tasso di interesse sono inclusi tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” oppure tra gli “Interessi passivi e oneri assimilati”, a seconda del segno del flusso di interessi (positivo o negativo) che i derivati vanno a modificare.

Tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” sono inclusi anche gli eventuali interessi positivi su passività finanziarie; similmente, tra gli “Interessi passivi e oneri assimilati” sono inclusi anche gli eventuali interessi negativi su attività finanziarie.

Coerentemente con il FINREP, con riferimento alle attività finanziarie *impaired* le istruzioni di compilazione precisano che gli interessi attivi includono anche gli interessi dovuti al trascorrere del tempo, determinati nell’ambito della valutazione delle attività finanziarie *impaired* sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo. Tali interessi sono ricompresi nel 4° aggiornamento della Circolare nella voce di Conto Economico relativa alle “rettifiche/riprese di valore”.

v. Nota integrativa: il Prospetto analitico della redditività complessiva

Coerentemente con il FINREP, la rappresentazione delle voci nel Prospetto analitico della redditività complessiva è modificata, in linea con le previsioni dello IAS 1, rilevando ciascuna voce al lordo degli effetti fiscali e rappresentando l’effetto fiscale complessivo in due voci separate per le componenti che riciclano a Conto Economico e per quelle che non riciclano.

vi. Nota integrativa: informativa sulla Qualità del credito

Nella Sezione della Nota integrativa riferita al “Rischio di credito” è introdotta la nuova informativa di natura qualitativa prevista dall’IFRS 7 su: a) metodi di misurazione delle perdite attese; b) esposizioni creditizie deteriorate; c) politiche di

tramite l’escussione delle garanzie ricevute sono incluse anche le attività materiali acquisite a chiusura dell’esposizione creditizia deteriorata, rinvenienti, a titolo di esempio: i) dalla prestazione in luogo dell’adempimento ai sensi dell’art. 1197 del codice civile (c.d. *datio in solutum*) o dal consolidamento di terze società acquisite a seguito di accordi di ristrutturazione/recupero crediti; ii) dal mancato riscatto dei beni in leasing o dalla risoluzione di un contratto di leasing finanziario deteriorato; iii) dall’applicazione del D.L. del 3 maggio 2016 n. 59 “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (cfr. art. 1, comma 7, lettera d) e art. 2, comma 2), convertito con Legge del 30 giugno 2016, n. 119). Cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262.

write-off; d) politiche di rinegoziazione delle attività finanziarie ed esposizioni oggetto di concessione, con i relativi effetti sulla misurazione delle perdite attese.

Con riferimento all’informativa quantitativa sulla qualità del credito, la definizione del valore lordo delle attività finanziarie è rivista per allinearla a quella del FINREP. In particolare: i) per le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e per le “Attività valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva” si continua ad adottare la definizione contabile, per cui il valore lordo corrisponde al valore di bilancio al lordo delle eventuali rettifiche di valore complessive; ii) per le “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico”, in assenza di un criterio contabile, la definizione di valore lordo dipende dalla qualità creditizia dell’esposizione. Più nel dettaglio, nel caso di esposizioni non deteriorate, il valore lordo coincide con il valore di bilancio, mentre nel caso di esposizioni deteriorate si utilizza una *proxy* delle rettifiche di valore complessive rappresentata dalle minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito che, sommate al *fair value* iscritto in bilancio, forniscono il valore lordo dell’esposizione.

Sono inoltre introdotte, in linea con quanto previsto dall’IFRS 7, nuove tabelle sulla dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi; sulla distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto; nonché sui trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito.

L’informativa quantitativa sulla qualità del credito è, infine, completata da quella sulle attività (finanziarie e non finanziarie) ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute. In particolare, è richiesto di fornire il valore netto della “esposizione creditizia cancellata” a fronte della rilevazione in bilancio dell’attività acquisita, nonché il “valore lordo” di ciascuna attività acquisita e il relativo “valore di bilancio” (pari al valore al netto delle rettifiche di valore complessive sulle attività, rilevate dalla data della loro acquisizione) ⁽¹⁵⁾.

vii. Nota integrativa: Derivati

La classificazione dei derivati per portafogli di vigilanza (portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza) prevista nel 4° aggiornamento della Circolare è sostituita da quella per portafogli contabili (strumenti derivati di negoziazione e coperture contabili).

La nuova Sezione denominata “Gli strumenti derivati e le politiche di copertura” è strutturata nelle seguenti Sottosezioni:

1. “Derivati di negoziazione”;
2. “Le coperture contabili”;
3. “Derivati finanziari e creditizi (di negoziazione e di copertura): *fair value* netti per controparti”.

⁽¹⁵⁾ Altri interventi minori apportati nella Sezione relativa alla qualità del credito riguardano: la modifica della rappresentazione tabellare dell’informativa relativa alle “operazioni di cessione”, per allinearla al FINREP, e l’aggiunta dell’informazione sul valore lordo delle esposizioni creditizie garantite nella tabella A.3.2 “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite”.

Come conseguenza della sostituzione della classificazione regolamentare con quella contabile, nelle prime due sottosezioni figurano i *fair value* positivi o negativi dei derivati, al lordo degli accordi-quadro di compensazione o degli accordi similari, indipendentemente dal fatto che abbiano dato luogo a una compensazione ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42. Nell'ultima sottosezione figurano, invece, i valori dei derivati iscritti in bilancio (i cosiddetti *fair value* netti), ossia i *fair value* positivi o negativi al netto delle compensazioni ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42.

I derivati di negoziazione e di copertura sono distinti tra: 1) derivati negoziati sui "Mercati organizzati", ossia negoziati sui mercati regolamentati (secondo la definizione Mifid2) e regolati con controparti centrali qualificate; 2) derivati "OTC", distinti a loro volta in derivati con "controparti centrali" e "non controparti centrali", con tali ultimi ulteriormente distinti tra "con accordi di compensazione" e "senza accordi di compensazione". Questa informativa è, inoltre, ripartita per tipologia di derivato e di sottostante.

Con riferimento alle coperture contabili, è ricondotta in questa Sezione tutta l'informativa relativa alle attività finanziarie oggetto di copertura del *fair value* e dei flussi finanziari, prima richiesta nella parte B di Nota integrativa. Sono, inoltre, inserite le informazioni sugli "strumenti non derivati di copertura" e sulla riconciliazione degli effetti a patrimonio netto delle operazioni di copertura previste dall'IFRS 7.

viii. Nota integrativa: informazioni sul patrimonio

La Sezione relativa ai fondi propri e ai coefficienti di vigilanza contenuta nel 4° aggiornamento della Circolare è sostituita con un rinvio alle analoghe informazioni contenute nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro")⁽¹⁶⁾.

ix. Nota integrativa dei bilanci bancari consolidati: definizione di consolidato prudenziale

Nella Nota integrativa consolidata, alla luce anche delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 136/2015, il rinvio previsto dal 4° aggiornamento della Circolare alla definizione di gruppo bancario contenuta nel Testo unico bancario è sostituito con il rinvio alla definizione di consolidato prudenziale del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

⁽¹⁶⁾ In particolare, per il bilancio d'impresa le banche dovranno fare rinvio all'informativa al pubblico a livello consolidato, laddove tale informativa non sia richiesta a livello individuale.